



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA GALLIPOLI

73014 GALLIPOLI (LE) Lungomare Marconi n. 1 – tel. 0833/266862 – 0833/266863- fax 0833/264023

e mail: cpqgallipoli@mit.gov.it – sito web: www.guardiacostiera.gov.it

“Sicurezza Balneare”

ORDINANZA N. 37 /2018

Il Capo del Circondario Marittimo di Gallipoli:

- VISTA** la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3 “*Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione*”;
- VISTI** gli articoli 1, 3, 4, 5 e 105 del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112;
- VISTA** la Legge regionale 10 aprile 2015, n° 17 recante “*Disciplina della tutela e dell’uso delle coste*”;
- VISTA** la nota circolare n. 120 Serie I Titolo Demanio Marittimo prot. n. DEM2A - 1268 in data 24.05.2001 dello stesso Ministero, avente per oggetto la delega di funzioni amministrative conferite alle Regioni;
- VISTA** la nota Circolare prot. n. 82/022468/I in data 03 aprile 2002 a firma congiunta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTA** la nota Circolare prot. n. 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto “*Ordinanza Balneare – Riparto delle competenze tra le Autorità marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari - Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento*”;
- VISTO** il Dispaccio prot. n° 02.01/13413 in data 08 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente per argomento “*compatibilità tra attività nautiche: disciplina*”;
- VISTO** il Dispaccio n° M_TRA 040701 del 03.05.2011 del Comando Generale delle Capitanerie di porto e segnatamente di quanto contenuto al punto 5) “*uniformità nella disciplina delle attività marittime*”;
- CONSIDERATO** che i litorali del Circondario Marittimo di Gallipoli sono

“NUMERO BLU” PER L’EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il “Numero Blu” gratuito 1530 o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell’elenco allegato alla presente Ordinanza



formati da coste basse con alcune spiagge di modesta estensione, prospicienti zone di mare con fondali sabbiosi di limitata profondità, e tratti di litorale in gran parte interessati da una scogliera bassa ed alta, prospicienti zone di mare con fondali rocciosi di media ed elevata profondità, per la disciplina dei quali si ritiene necessario ed opportuno dettare disposizioni particolari per rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l'uso del mare;

VISTO	il D.M. 12/12/1997, istitutivo dell'Area Marina Protetta di Porto Cesareo;
VISTI	la legge 25.03.1985, n.106 (Disciplina del volo da diporto o sportivo) ed il D.P.R. 09.07.2010, n.133 (Nuovo regolamento di attuazione della L. 25.03.1985 n.106);
VISTA	l'Ordinanza n° 36 in data 26 aprile 2018 avente ad oggetto: <i>"Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione"</i> , con la quale il Capo del Compartimento Marittimo, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 8 della Legge 8 luglio 2003, n. 172, e succ.mod. e integrazioni disciplina i limiti di navigazione nell'ambito della giurisdizione del Compartimento Marittimo di Gallipoli, che comprende i litorali tra la località "Casalabate" del Comune di Squinzano e la località "Punta Prosciutto" del Comune di Porto Cesareo;
VISTA	la propria Ordinanza n° 42 in data 18 maggio 2017 con la quale viene approvato il <i>"Regolamento sulla Disciplina del Diporto Nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Gallipoli"</i> ;
VISTE	le vigenti Direttive del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento dei controlli sulla sicurezza della navigazione ai sensi dell'art. 9, comma 2°, della Legge n. 172/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
VALUTATE	le risultanze del verbale di riunione presso la Direzione Marittima di Bari avuta in data 10.04.2018 con i rappresentanti delle Regione Puglia e delle Associazioni dei Balneari;
RAVVISATA	la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere, posti in capo a questa Autorità marittima in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo di Gallipoli, che comprende il territorio costiero compreso tra la località "Punta Prosciutto" del Comune di Porto Cesareo ed il Comune di Diso estremi inclusi;
RITENUTO OPPORTUNO	modificare le vigenti norme in materia di sicurezza delle attività balneari, al fine di adeguarle a talune esigenze emerse nel corso delle precedenti stagioni oltre che scaturenti dall'esperienza specifica nel settore;
VISTA	l'Ordinanza regionale in data 24 aprile 2018 della Regione Puglia emanata con atto dirigenziale n°309 per disciplinare l'uso del demanio marittimo e degli specchi acquei adibiti ad uso balneare, nonché delle strutture turistico-ricreative esistenti lungo il litorale pugliese;
VISTA	la precedente Ordinanza n° 41/2017 del 18 maggio 2017 emessa da questo Circondario marittimo, in materia di <i>"sicurezza balneare"</i> ;
RITENUTO	necessario aggiornare le disposizioni di natura tecnico-nautica e di

sicurezza della navigazione, ad integrazione e completamento della richiamata Ordinanza “balneare” regionale, al fine di garantire lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle molteplici attività che durante la stagione estiva si espletano in prossimità delle coste, coordinando la disciplina del diporto nautico e le altre attività marittime, nonché emanando direttive particolari per i servizi di salvamento;

VISTI

gli articoli 17, 30, 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte marittima

ORDINA

ARTICOLO 1

(zone di mare riservate ai bagnanti)

- 1.1 Durante la “stagione balneare”, nell’ambito del Circondario Marittimo di Gallipoli, compreso tra la località “Punta Prosciutto” del Comune di Porto Cesareo ed il Comune di Diso, incluso, la zona di mare per una distanza di 200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e 100 metri dalle coste a picco è riservata alla balneazione.
- 1.2 La Regione Puglia fissa i limiti temporali in cui la zona di mare suddetta è sottratta ai pubblici usi del mare.
- 1.3 Gli specchi acquei di cui sopra, a cura dei concessionari di strutture balneari o dei Comuni rivieraschi per quelli antistanti spiagge libere, sono segnalati in conformità alle prescrizioni indicate nel successivo art. 3.
- 1.4 In aggiunta alla fascia di mare riservata alla balneazione individuata nel comma 1 del presente articolo, allo scopo di garantire il primario interesse pubblico della sicurezza della balneazione e la tutela della pubblica incolumità, le zone di mare di seguito indicate caratterizzate da una commistione tra attività nautiche e balneari sono riservate esclusivamente alla balneazione:

a) Comune di Gallipoli:

zona di mare compresa tra le estremità interne dello “Scoglio del Campo” e dello “Scoglio dei Piccioni” e le perpendicolari portate dalle predette estremità verso la linea di costa della “Città Vecchia”, meglio individuata nell’Ordinanza n. 115/2015 in data 13 ottobre 2015 la cui disciplina si intende integralmente riprodotta;

b) Comune di Porto Cesareo:

zona di mare compresa tra lo stabilimento balneare denominato “Tabù” e l’isolotto antistante, nonché, secondo i termini fissati dall’articolo 3, comma 1, gli specchi acquei circostanti gli altri isolotti posti ad una distanza di m. 500 dalla costa.

c) Comune di Ugento:

- tratto di mare compreso tra l’imboccatura del porto - lato est – e la congiungente lo scoglio “La Terra” ed i successivi quattro scogli affioranti, posti a sud dello scoglio “La Terra”;
- tratto di mare compreso tra la costa e lo scoglio denominato “Le Pazze”.

Nelle predette zone di mare, ad esclusione di piccoli gonfiabili (materassini, canottini), è vietato il transito, la sosta, l’ormeggio e l’ancoraggio di qualsiasi unità navale (compresi i natanti a remi, jole, canoe, sandolini, pattini, mosconi, lance e simili, windsurf e kitesurf).

- 1.5 Per tutto l’anno l’ammarraggio/decollo di idrovolanti è vietato:

“NUMERO BLU” PER L’EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il “Numero Blu” gratuito 1530 o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell’elenco allegato alla presente Ordinanza



- nei porti/approdi/punti d'ormeggio/darsene e strutture simili e nel raggio di metri 200 dall'imboccatura degli stessi;
- nelle zone di mare permanentemente destinate alla fonda delle navi;
- nelle zone espressamente riservate al transito navale.

ARTICOLO 2 **(zone di mare vietate alla balneazione)**

2.1 La balneazione è permanentemente VIETATA:

- a) nei porti;
- b) nel raggio di metri 150 da ostruzioni e/o moli dell'imboccatura dei porti;
- c) all'interno del corridoi di lancio/atterraggio delle unità da diporto – traffico, autorizzati ed opportunamente segnalati;
- d) entro metri 100 dalle scogliere in costruzione o in corso di sistemazione;
- e) fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui vi siano lavori in corso ed in prossimità di pontili o passerelle di attracco delle unità adibite al trasporto passeggeri per il raggio di 200 m.;
- f) nelle foci, nei canali e corsi d'acqua demaniali marittimi comunicanti con il mare;
- g) in prossimità delle tubazioni e condotte di prelievo/scarico di acqua di mare opportunamente segnalate con appositi cartelli posizionati a cura del concessionario delle condotte;
- h) in tutte le altre zone di mare permanentemente e temporaneamente interdette con apposita Ordinanza delle Autorità Comunali o di altra Autorità competente ai sensi della normativa vigente.

2.2 E' permanentemente interdetta, per tutto l'anno, la sosta e/o il transito delle persone sulle scogliere frangiflutti e/o opere similari (quali ad esempio le opere foranee) poste a difesa della costa, presenti sia parallelamente che perpendicolarmente alla linea di costa.

ARTICOLO 3 **(Segnalazione limite acque destinate alla balneazione)**

- 3.1 Il limite delle zone di mare interdette alla navigazione antistanti le aree assentite in concessione e le spiagge libere deve essere segnalato, a cura dei concessionari delle strutture balneari o, per le spiagge libere dalle Amministrazioni Comunali, con gavitelli di colore rosso o arancione, ancorati al fondo e posti a distanza di 25 metri l'uno dall'altro posizionati parallelamente alla linea di costa, segnalando il limite dello specchio acqueo in corrispondenza dell'estremità del fronte balneare.
- 3.2 Ai gavitelli di segnalazione è vietato l'ormeggio di natanti anche se all'esterno della zona di mare interdetta.
- 3.3 Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni rivieraschi per gli specchi acquee antistanti le spiagge libere.
- 3.4 Laddove alla luce della particolare disciplina regionale, le Amministrazioni comunali omettano l'apposizione dei gavitelli di cui al precedente articolo, dovrà essere esposta adeguata segnaletica, redatta in lingue italiana, inglese, francese e tedesco, riportante la dicitura: "ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (metri 200 o 100 dalla costa) NON SEGNALATO".

ARTICOLO 4 (Segnalazione limite acque sicure)

- 4.1 I Comuni rivieraschi, per le spiagge libere, e gli esercenti delle strutture di cui sopra, per le aree in concessione, devono altresì segnalare il limite entro il quale possono bagnarsi i non esperti del nuoto.
- 4.2 Il limite di tali acque sicure (metri-1,30) deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, ad intervalli non superiori a metri 25, ancorati al fondo. Qualora i Comuni non provvedano a tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti, (eventualmente redatta in più lingue, almeno in lingue italiana, inglese, francese e tedesco) con la seguente dicitura "ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (metri -1,30) NON SEGNALATO".
- 4.3 Analoga prescrizione vale per i concessionari impossibilitati alla segnalazione per mezzo di gavitelli, se la batimetria di sicurezza sopra indicata è immediatamente prossima alla battigia.

ARTICOLO 5 (servizio di salvataggio)

- 5.1 I titolari delle strutture balneari (sia che ricadono su aree demaniali marittime, che sulla limitrofa proprietà) ed i Comuni, per le aree demaniali destinate alla libera fruizione, devono assicurare il servizio di salvamento, nei periodi e con le indicazioni fornite anche dalla Regione Puglia.

Detto servizio di salvamento dovrà essere, inoltre, assicurato con almeno una postazione di salvataggio (completa di battello di salvataggio e relativi presidi di sicurezza), anche, dai soggetti autorizzati a svolgere attività di noleggio attrezzature balneari.

Tale servizio deve essere assicurato da una postazione di salvataggio ben visibile, sopraelevata almeno metri 1,60 dal piano di spiaggia, anche del tipo torretta di avvistamento, ubicata all'interno dell'area concessa, tra la prima fila degli ombrelloni e la battigia, onde consentire la sorveglianza e la possibilità di essere localizzata dai bagnanti, presieduta da almeno **un abilitato al salvamento al nuoto** munito di idoneo brevetto in corso di validità, rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento di Genova o dalla Federazione Italiana Nuoto (Sezione Salvamento) o dalla F.I.S.A (Federazione Italiana Salvamento Acquatico) contraddistinto dalla sigla "M.I.P." o comunque indicante l'abilitazione ad operare in mare, **per ogni 80 (ottanta) metri e/o multipli di fronte mare**.

Inoltre i predetti esercenti hanno l'obbligo di mantenere in perfetta efficienza, **per ogni postazione di salvataggio, un idoneo battello di salvataggio**.

È consentito al titolare della struttura balneare, in aggiunta a detto battello di salvataggio, avvalersi anche di un ulteriore battello tipo *tender*, fermo restando l'obbligo di preventiva comunicazione da farsi all'Autorità Marittima sulla possibilità di utilizzare detto ulteriore mezzo di salvataggio aggiuntivo, con indicate le relative caratteristiche dello stesso (corredata di eventuale documentazione fotografica) per la relativa autorizzazione.

In più è consentito alle strutture balneari di dotarsi anche di una tavola SUP/Rescue Board quale ausilio per le attività di salvataggio.

I bagnini di salvataggio non potranno essere impiegati in altre mansioni per tutta la stagione balneare, pertanto dovranno stazionare sulla prevista postazione e/o vigilare, a

terra, lungo il tratto di fronte a mare prossimo a detta postazione, a mare, mediante il relativo battello di salvataggio.

- 5.2 I titolari degli stabilimenti balneari e/o i Comuni possono assicurare il servizio anche in forma collettiva, mediante l'elaborazione di un piano organico che preveda un adeguato numero di abilitati al salvamento a nuoto e di postazioni di salvataggio in punti determinati della costa, nonché la presenza obbligatoria di un pattino di salvataggio presso ogni postazione di salvataggio, oltre che l'eventuale disponibilità di un'idonea unità a motore, del tipo idrogetto e/o elica intubata, per il pronto intervento a servizio degli stabilimenti balneari consorziati. Il piano collettivo di salvataggio deve indicare il soggetto responsabile dell'organizzazione del servizio, che dovrà assicurare la costante reperibilità negli orari di balneazione. Al responsabile dell'organizzazione compete il compito di indicare lo stato di pericolosità della balneazione per zone o gruppi di zone o per singoli stabilimenti o gruppi di essi, a mezzo relative bandiere.

I titolari di stabilimenti balneari che intendono organizzare il servizio di salvataggio collettivo, anche mediante associazioni riconosciute, consorzi, cooperative e società, devono far pervenire a questa Autorità marittima una proposta di "Piano collettivo di salvataggio" contenente anche le generalità del rappresentante del raggruppamento, nonché il numero dell'utenza telefonica mobile dove lo stesso è reperibile, le caratteristiche dell'unità a motore e la sua dislocazione, l'eventuale numero dei pattini di salvataggio, l'elenco degli stabilimenti che aderiscono al piano collettivo di salvataggio e l'elenco degli stabilimenti dove saranno ubicate le postazioni di salvataggio.

Detto piano collettivo, se approvato dall'Autorità marittima è restituito all'istante con apposita declaratoria in calce, mentre in caso di mancata approvazione, come pure in caso di rifiuto ad apportare le modifiche/integrazioni richieste, ciascun stabilimento balneare dovrà disporre del proprio servizio di salvataggio nel rispetto della presente ordinanza.

I titolari di stabilimenti balneari che non aderiscono a tale servizio collettivo devono comunque disporre di un proprio servizio di assistenza e salvataggio, afferente le proprie strutture.

- 5.3 Il servizio di salvamento deve rispondere alle modalità indicate ai punti che seguono ed è censito dall'Autorità marittima ai fini della locale organizzazione S.A.R. (Search and Rescue). A tal fine i relativi piani di salvamento definitivi, completi degli elaborati grafici utili per l'individuazione dei soggetti coinvolti, devono essere trasmessi - a cura dei Comuni rivieraschi e muniti del prescritto visto di approvazione - anche all'Autorità marittima per le finalità istituzionali del Corpo delle Capitanerie di Porto.
- 5.4 Nel caso in cui la Civica amministrazione non possa provvedere ad attivare il servizio di salvataggio previsto dal precedente punto 5.1, contestualmente all'apposizione sulle relative spiagge di adeguata segnaletica ben visibile agli utenti (redatta nelle lingue maggiormente conosciute dai frequentatori della spiaggia e/o della struttura balneare) con la dicitura "ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO", dovrà darne immediata comunicazione all'Autorità marittima.
- 5.5 Nei periodi di cui al precedente punto 5.1 i concessionari di strutture balneari devono:

- a) attivare il servizio di salvamento. A tal fine è fatto obbligo, ai medesimi soggetti, di predisporre e posizionare, in prossimità dell'accesso, idonei cartelli, nelle lingue

maggiormente conosciute dai frequentatori della spiaggia e/o della struttura balneare, indicanti i periodi e gli orari nei quali è garantito il servizio in parola;

- b) esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza;
- c) qualora a giudizio del responsabile del servizio collettivo di salvataggio, ovvero, in assenza di tale servizio collettivo, dal concessionario, le condizioni meteo marine o qualsivoglia altro motivo comportino situazioni di rischio per la balneazione, dovrà essere issata su apposito pennone ben visibile una Bandiera Rossa indicante “Balneazione Pericolosa”;
- d) anche ai fini di cui al precedente punto sub c), il piano collettivo di salvataggio, ove predisposto, deve indicare il soggetto responsabile dell’organizzazione del servizio che dovrà assicurare la costante reperibilità. Al responsabile dell’organizzazione compete anche la possibilità di indicare lo stato di pericolosità della balneazione per zone o gruppi di zone o per singoli stabilimenti o gruppi di essi.

5.6 Ciascuna postazione di salvataggio è segnalata da apposito pennone ben visibile, posto tra la prima fila di ombrelloni e la battigia, sulla quale potrà essere issata:

BANDIERA BIANCA – indicante la regolare attivazione della postazione.

BANDIERA ROSSA – indicante balneazione pericolosa per avverse condizioni meteo-marine, o temporanea assenza del servizio di salvamento per cause di forza maggiore (in tal caso occorre informare gli utenti di tale situazione attraverso i diffusori sonori, oltre a fare specifica comunicazione all’Autorità marittima).

BANDIERA GIALLA – indicante obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui gli ombrelloni siano dotati di dispositivi di ancoraggio che ne impediscano lo sfilamento.

Le bandiere devono essere issate sul pennone a cura dell’assistente ai bagnanti allorché è ordinato dal responsabile dell’organizzazione del servizio ovvero su valutazione oggettiva del concessionario dello stabilimento balneare, qualora quest’ultimo non abbia aderito ad un piano di salvataggio collettivo, ovvero su ordine del personale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera o del Comune.

Sul pennone, come pure all’ingresso di ogni stabilimento balneare, deve essere affisso, in modo ben visibile, un idoneo cartello (redatto in più lingue, almeno in lingue italiana, inglese, francese e tedesco) indicante, il significato delle bandiere.

5.7 Presso la medesima postazione di salvataggio dovrà essere disponibile:

- un binocolo;
- un paio di pinne (di misura adeguata);
- un fischietto;
- una maschera subacquea;
- le bandiere di segnalazione previste dal precedente punto sub 5.6
- un idoneo natante a remi, colorato in rosso recante la scritta “SALVATAGGIO” completo di scalmiere, remi ed ancora e munito di salvagente anulare o corrispondente omologato con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri; un mezzo marinaio o gaffa, un

dispositivo impiegato per recupero pericolanti “rescue can” ed in via facoltativa, due cinture di salvataggio.

All'interno della struttura balneare, dovrà essere mantenuto presente, se possibile, un efficiente ed idoneo locale adibito esclusivamente a primo soccorso ove dovrà essere tenuto, pronto per l'uso, del materiale di primo soccorso, secondo quanto prescritto dalla competente Autorità Sanitaria, e costituito almeno da:

- N°1 pallone AMBU o altro apparecchio per la respirazione artificiale di analoga efficacia;
- N°3 bombole individuali di ossigeno da un litro senza riduttore di pressione o in alternativa una bombola da litri otto con manometro e regolatore di pressione;
- N°3 cannule orofaringee per la respirazione artificiale di cui una per bambini;
- mascherine per respirazione bocca a bocca;
- pocket-mask per respirazione bocca – naso - bocca;
- N°1 apribocca a vite o sistema similare;
- N°1 pinza tiralingua;
- N°1 barella;
- N°1 cassetta di pronto soccorso ovvero il pacchetto di medicazione contenenti la dotazione minima indicata rispettivamente negli allegati 1 e 2 al D.M. 15.07.2003, n° 388.
- Un defibrillatore (DAE) collocato in un posto facile da raggiungere e con un cartello ben visibile che ne indichi la presenza con dicitura e relativo simbolo.
L'utilizzo del dispositivo deve essere assicurato, per l'intero periodo di apertura al pubblico, con la costante presenza di personale abilitato all'uso di tale presidio sanitario, ancorché rientrando tra quello abilitato anche per l'assistenza ai bagnanti.

Posizionare, in prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, due salvagenti anulari, di tipo omologato, con sagola galleggiante lunga almeno 25 mt. Inoltre ogni stabilimento deve tenere sulla battigia mt. 200 di fune di salvataggio tipo galleggiante con cinture o bretelle su rullo;

5.8 La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia, antistante le postazioni di salvataggio, essendo strumentale all'attività di salvamento, deve essere lasciata obbligatoriamente libera da ogni impedimento all'accesso al mare.

5.9 L'assistente bagnanti deve:

- indossare l'apposita maglietta di colore rosso, indicante la qualifica “SALVATAGGIO”;
- essere impiegato per il servizio di salvataggio e non in altre attività o comunque destinato ad altro servizio;
- tenere un comportamento corretto, vigilare per il rispetto della presente Ordinanza e segnalare immediatamente, direttamente o tramite il concessionario, o gestore, all'Autorità marittima tutti gli incidenti che si verifichino sia sugli arenili che in acqua;
- stazionare nella postazione di salvataggio durante l'orario di apertura degli stabilimenti ed entrare in acqua con il battello di salvataggio ogni qual volta che le condizioni del mare e l'affluenza dei bagnanti lo rendano opportuno, e/o vigilare il fronte a mare prossimo alla postazione sopra detta.

Il servizio di salvamento dovrà essere svolto con continuità durante tutta la fascia oraria di apertura all'utenza ai fini della balneazione, garantendo la sostituzione del personale abilitato preposto con pari soggetti abilitati.

Ogni intervento significativo svolto da parte degli abilitati al salvamento al nuoto che, in ragione della gravità dello stesso comporti la redazione del c.d. "rapporto d'incidente in acqua FIN o similare SNS e F.I.S.A", comporta l'onere a carico dello stesso ed alternativamente del titolare della concessione demaniale marittima della trasmissione o consegna di detto documento, entro le 24 ore successive all'accadimento, all'Autorità Marittima.

ARTICOLO 6 **(Servizi aggiuntivi facoltativi)**

6.1 E' data facoltà al titolare della struttura balneare di utilizzare una moto d'acqua quale utile integrazione al mezzo nautico di tradizionale impiego sopraindicato. Tale facoltà è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- apposita comunicazione al Capo del Circondario Marittimo di Gallipoli da parte del responsabile del servizio di salvamento con cui si fa carico della responsabilità dell'espletamento del servizio anche con l'impiego di moto d'acqua (per i comuni rivieraschi, la cui circoscrizione rientri nella competenza territoriale degli Uffici Locali Marittimi di Torre Cesarea, Torre San Giovanni di Ugento, Santa Maria di Leuca e Tricase, la predetta comunicazione, in tal caso, andrà inoltrata per il tramite dei rispettivi Uffici Locali Marittimi);
- titolarità di patente nautica in capo al conduttore di moto d'acqua;
- presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di un abilitato al salvamento;
- la moto d'acqua non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi, e deve recare la scritta "SALVATAGGIO";
- la moto d'acqua deve essere provvista di barella con ancoraggio centrale in acciaio e di due laterali elastici, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza idonee al recupero/trasporto;
- la moto d'acqua, che deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata, è posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale, e deve essere dotata di:
 - dispositivo di retromarcia;
 - pinne, coltello e cima di traino con moschettoni;
 - stacco di massa di scorta;
 - fischietto, torcia stagna, strumento di segnalazione sonora e apparato radio di comunicazione VHF marino.
- Il conduttore della moto d'acqua deve indossare:
 - casco protettivo di tipo ciclistico o di quelli prescritti dalla Federazione Italiana Motonautica;
 - scarpe in neoprene o tipo ginnastica;
 - giubbotto di salvataggio.

La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso servizio, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo marine, distanza del pericolante, presenza di bagnanti. La moto d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti,

anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.

Per la partenza e l'arrivo da e per la battigia, i conduttori delle moto d'acqua sono tenuti ad utilizzare i corridoi di lancio/atterraggio posizionati, nel rispetto delle prescritte autorizzazioni, in prossimità delle postazioni di salvataggio.

- 6.2 Inoltre è facoltà dei concessionari, o dei Comuni per le spiagge libere, organizzare, nel rispetto dell'igiene e della salute pubblica e ad integrazione di quanto già previsto nell'articolo 5, un servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile autorizzate, munite di apposito brevetto.

Il servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile, autorizzate ai sensi dell'ordinanza regionale, si intende la coppia conduttore - cane.

Ogni conduttore dell'unità cinofila deve essere munito di brevetti di assistente bagnanti di salvataggio.

Resta comunque l'obbligo, per il concessionario, o per il Comune, nel caso di spiagge libere, di assicurare il servizio di salvataggio nelle forme e con le modalità stabilite dall'articolo 5, costituendo l'impiego di unità cinofile un'integrazione e non una sostituzione alla suddetta regolamentazione.

Comunicazione dell'attivazione di tale servizio deve essere preventivamente inviata alla locale Autorità Marittima, al Comune e all'A.S.L. competente per territorio, specificando località e modalità dell'attività proposta.

ARTICOLO 7 **(disciplina particolare degli stabilimenti balneari)**

- 7.1 Ogni concessionario/titolare di struttura balneare dovrà porre in massimo risalto il NUMERO BLU 1530 per le emergenze in mare. Tale servizio gratuito, attivo in ambito nazionale, consente a chiunque di contattare la locale Autorità marittima componendo il numero telefonico 1530, anche da telefono cellulare, per segnalazioni di emergenze in mare e/o sull'arenile. Considerata la delicatezza ed importanza del servizio, i concessionari dovranno sensibilizzare i propri utenti a servirsi di tale numero unicamente per le effettive emergenze, al fine di non intasare la linea con chiamate di altro genere che possano disturbare la funzionalità dell'organizzazione del soccorso ed ostacolare interventi reali o urgenti.
- 7.2 I concessionari e gli operatori della spiaggia in genere hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Autorità marittima competente e/o alla Forze di Polizia gli incidenti verificatisi sul demanio marittimo e negli specchi acqueei antistanti le rispettive attività.

ARTICOLO 8 **(prescrizioni particolari)**

- 8.1 Per quanto concerne l'effettuazione di attività diportistiche, si rimanda integralmente alle disposizioni di cui all'Ordinanza di questo Circondario marittimo n° 42 del 18 maggio 2017, recante il *"Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del circondario marittimo di Gallipoli"*.
- 8.2 Nella zona di mare riservata alla balneazione il transito di unità navali è disciplinato dal Capo del Compartimento marittimo di Gallipoli con Ordinanza n° 36/2018 in premessa

citata, che si riporta in stralcio in calce al presente provvedimento di cui è parte integrante.

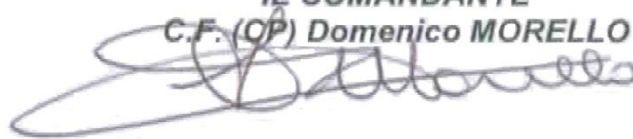
- 8.3 L'esercizio di qualsiasi tipo di pesca è vietato nella fascia di mare riservato alla balneazione, interessato da impianti turistico – balneari, nel periodo di attività degli stessi.
- 8.4 E' altresì vietata qualsiasi attività di pesca nelle spiagge libere in cui si svolge la balneazione.
- 8.5 Durante la balneazione, nella fascia oraria prevista per l'apertura delle strutture balneari è vietata la pesca con canna dalla spiaggia in quanto incompatibile con la predetta attività di balneazione.

ARTICOLO 9 (disposizioni finali)

- 9.1 Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di porto di Gallipoli, dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto, degli Uffici Locali marittimi di Torre Cesarea, Torre San Giovanni d' Ugento, Santa Maria di Leuca, Tricase, Castro, San Cataldo e della Delegazione di Spiaggia di San Foca di Melendugno e dei Comuni rivieraschi compresi nella circoscrizione territoriale, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/gallipoli/>.
- 9.2 La medesima Ordinanza dovrà inoltre essere affissa (in formato 70 x 100 cm.) in un luogo ben visibile di ogni struttura balneare, nelle strutture destinate alla nautica da diporto nonché degli esercenti noleggio/locazione di mezzi nautici e/o attività di sci nautico in modo da poter essere agevolmente letta da chiunque ed entra in vigore nel primo giorno di affissione della stessa all'albo di quest'Ufficio.
- 9.3 I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti, ai sensi:
- degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del codice della navigazione;
 - degli artt. 53 e 55 del D. Lgs. 18.07.2005, n. 171 e successive modifiche ed integrazioni;
 - degli artt. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del D. Lgs. 09.01.2012, n. 4;
 - degli artt. 650, 673 del Codice penale.

Gallipoli, 30 aprile 2018

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Domenico MORELLO



RECAPITI UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE

La tempestività dell'intervento di soccorso dipende dall'esatta descrizione del luogo e delle circostanze dell'evento.

RECAPITI TELEFONICI ⁽¹⁾	
NUMERO BLU DI EMERGENZA IN MARE (H24)	
LE CHIAMATE AL NUMERO BLU EFFETTUATE DA TELEFONO CELLULARE SI ATTESTANO ALLA CENTRALE OPERATIVA DELLA GUARDIA COSTIERA A ROMA CHE PROVVEDE AL COLLEGAMENTO CON IL CENTRO DI SOCCORSO PIÙ VICINO. PERTANTO È IMPORTANTESPECIFICARE SEMPRE LA POSIZIONE E LA CITTÀ PIÙ VICINA PER UN RAPIDO INTERVENTO. LA CHIAMATA È GRATUITA PER L'UTENTE.	
CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI	0833/263924-266862-266863-264431
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI TORRE CESAREA	0833/560485
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI TORRE SAN GIOVANNI DI UGENTO	0833/931368
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI SANTA MARIA DI LEUCA	0833/758580
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI TRICASE	0833/775039
CENTRI OSPEDALIERI	
OSPEDALE CASARANO	0833/508111
OSPEDALE GALLIPOLI	0833/270111
OSPEDALE COPERTINO	0832/936111
OSPEDALE GALATINA	0836/529111
OSPEDALE CASCORRANO	0836/420111
OSPEDALE LECCE	0832/661111
OSPEDALE TRICASE	0833/773111
COMANDI PROVINCIALI	
COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI LECCE	0832 465000
VIGILI DEL FUOCO COMANDO PROVINCIALE LECCE	0832 223311
GUARDIA DI FINANZA COMANDO PROVINCIALE LECCE	0832 672111
POLIZIA DI STATO QUESTURA LECCE	0832 691111
COMUNI	
COMUNE DI ALESSANO	0833/782715
COMUNE DI ALLISTE	0833/902711
COMUNE DI ANDRANO	0836/929222
COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO	0833/751068
COMUNE DI CORSANO	0833/531170-531190
COMUNE DI DISO	0836/920724
COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO	0833/798311
COMUNE DI GALATONE	0833/864911
COMUNE DI GALLIPOLI	0833/260111
COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA	0833/743100
COMUNE DI NARDO'	0833/838111
COMUNE DI PATU'	0833/752061
COMUNE DI PORTO CESAREO	0833/858100
COMUNE DI RACALE	0833/902311
COMUNE DI SALVE	0833/741224
COMUNE DI SANNICOLA	0833/231430
COMUNE DI TAVIANO	0833/916111
COMUNE DI TIGGIANO	0833/531351-531351
COMUNE DI TRICASE	0833/543495
COMUNE DI UGENTO	0833/557208

NUMERO BLU[®] PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530 o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'elenco allegato alla presente Ordinanza



ASCOLTO RADIO VHF/FM

STAZIONI RADIO COSTIERE : (DENOMINAZIONE)	Canale 16 (H24)
U.C.G. GALLIPOLI (SOCCORSO IN MARE – GUARDIA COSTIERA) (H24)	Canale 16 (H24)
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI OTRANTO	Canale 16 (H24)
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI LEUCA	Canale 16 Lun. Sab. dalle 08.00 alle 14.00

Note:(1) I recapiti telefonici possono subire variazioni nel tempo

‘NUMERO BLU’ PER L’EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il “Numero Blu” gratuito 1530 o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell’elenco allegato alla presente Ordinanza

